

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2741</sup>

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOTTA, D'ADDARIO, BULLERI, GUARRA, MANFREDI,  
RONCHI, CERUTTI, DE LORENZO, AGLIETTA, SANTORO,  
RICCIUTI, MONELLO**

*Presentata il 19 maggio 1988*

---

Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione  
ai pregressi maggiori oneri dell'indennità di esproprio

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — A seguito della proposta unanime della Commissione ambiente della Camera, la legge finanziaria per il 1988 ha previsto un accantonamento triennale per un contributo dello Stato nel pagamento dei maggiori oneri che gli enti locali sono tenuti a pagare per gli espropri a seguito del vuoto legislativo determinato dalle note sentenze della Corte costituzionale.

La presente proposta di legge intende attivare i fondi accantonati ed è di grande urgenza perché ogni ritardo rappresenta un ulteriore aggravio del già pesante onere scaricatosi sui comuni.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, in deroga ad ogni disposizione, mutui a comuni, destinati al pagamento di indennità di esproprio, anche pregresse, di aree per opere pubbliche ed edilizia economica e popolare con onere di ammortamento a totale carico dello Stato fino all'importo massimo complessivo di lire 1.800 miliardi. È data priorità ai comuni tenuti a pagamenti in base a sentenza esecutiva e accordi amichevoli ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. Per le finalità della presente legge è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa dal Ministero del tesoro di limiti d'impegno di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1989 e 1990. All'onere della presente legge si provvede con corrispondente riduzione dell'accantonamento « Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri dell'indennità di esproprio », iscritto ai fini del bilancio triennale, nel capitolo 9001 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1988.

## ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.